SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 MARZO 1989

Presidenza del Vice Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino» **(1382)**, d'iniziativa dei deputati Aniasi ed altri; Montecchi ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 5 e *passim*
CASADEI LUCCHI *(PCI)* 4, 6
CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* ..... 4, 6, 8 e *passim*
VERCESI *(DC), relatore alla Commissione* ... 2, 5, 6 e *passim*
ZANGARA *(DC)* 6

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino» (1382), d'iniziativa dei deputati Aniasi ed altri: Montecchi ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino», d'iniziativa dei deputati Aniasi ed altri; Montecchi ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta del 16 febbraio 1989.

VERCESI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, sul provvedimento in esame sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissione affari costituzionali e della Giunta per gli affari delle Comunità europee. Altresì favorevole è il parere espresso dalla Commissione giustizia, che ha suggerito anche un emendamento di carattere tecnico-formale. Do lettura di tale parere:

«La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. In relazione all'articolo 8 si suggerisce, per esigenze sistematiche, la sostituzione delle parole "salvo che il fatto costituisca reato" con le altre "fatte salve le sanzioni previste nel caso che il fatto costituisca reato"».

Nel preannunciare la presentazione di alcuni emendamenti che illustrerò nel corso dell'esame dell'articolato, passo ad illustrare il seguente ordine del giorno, che si riferisce alle disposizioni previste all'articolo 3:

«La 9ª Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge sulla disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino,

considerato che il numero dei tipi di latte pastorizzato fresco è stato fissato a tre e precisamente:

a) a basso contenuto di sieroproteine (non inferiore all'11 per cento) senza prova della perossidasi positiva;

b) a medio contenuto di sieroproteine (non inferiore al 14 per cento) con prova della perossidasi positiva;

c) ad alto contenuto di sieroproteine (non inferiore al 15,50 per cento) denominato «di alta qualità»;

che in questa fase il primo tipo di latte si giustifica tenendo conto della produzione ancora esistente, in varie aree del paese, di latte ad alta carica batterica che conseguentemente abbisogna di un trattamento termico più intenso, produzione che è opportuno sia progressivamente eliminata attraverso un processo di risanamento e qualificazione;

che tale livello può altresì facilmente consentire l'utilizzazione di latte di provenienza estera sopportando una lunga fase di trasporto;

impegna il Governo ad escludere tale tipo di latte dalla commercializzazione a far tempo dal 1° gennaio 1993 emettendo apposito decreto in armonia con quanto previsto dal suddetto disegno di legge all'articolo 1 comma 4.

(0/1382/9/1) DIANA, CASADEI LUCCHI, MICOLINI, PERRICONE, ZANGARA, CASCIA, MORA, LOPS, MARGHERITI, BUSSETI, VERCESI

L'articolo 3 del provvedimento in discussione recita:

«Viene definito "latte pastorizzato" il latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, e che presenti al consumo:

a) prova della fosfatasi alcalina negativa;

b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore all'11 per cento delle proteine totali».

Questo articolo è stato frutto di un compromesso faticoso tra Ministero, associazioni professionali, centrali del latte e produttori di latte. Qualcuno aveva addirittura proposto di eliminarlo o di prevedere dei controlli che potessero meglio individuare questo tipo di latte.

Il relatore ritiene che l'articolo vada lasciato così com'è, ma propone – in accordo con molti altri colleghi della Commissione – un ordine del giorno attraverso il quale si impegna il Governo ad escludere dalla commercializzazione il latte di cui alla lettera *a*) dell'ordine del giorno a far tempo dal 1° gennaio 1993 emettendo apposito decreto in armonia con quanto previsto dal suddetto disegno di legge all'articolo 1, comma 4.

Il comma 4 dell'articolo 1 recita:

«Con decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati e periodicamente aggiornati i parametri generali di qualità del latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare».

Riteniamo che sia opportuno non tagliare fuori dal mercato una notevole quantità di latte e per un certo periodo consentire la vendita del latte pastorizzato con tali caratteristiche, invitando comunque il Governo ad attuare, prima dell'avvio del mercato unico, una modifica di questa disposizione in base al citato comma 4.

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, allorchè siamo intervenuti nella discussione generale abbiamo fatto una considerazione sull'opportunità di semplificare, anche a difesa dei consumatori, il ventaglio della commercializzazione del latte pastorizzato in modo che ci fosse la possibilità di presentare soltanto due tipi di latte pastorizzato fresco: quello comune e quello di alta qualità.

Proponevamo un mantenimento dell'articolo 3 come fase provvisoria in vista di un'eliminazione nel tempo con il 1° gennaio 1993.

Tenuto conto anche della difficoltà che la materia comporta e delle mediazioni che sono state ottenute in sede di discussione nell'altro ramo del Parlamento, riteniamo che lo stesso effetto possa essere ottenuto attraverso questo ordine del giorno, che ci auguriamo il Governo voglia accogliere.

Si favorirebbe così un processo di miglioramento qualitativo del latte permettendo alla struttura produttiva, pur nelle aree economicamente più in difficoltà, di far sì che nel corso di tre anni il nostro paese possa produrre ottimo latte sano.

Come avevamo già detto nel corso della discussione generale, ciò è anche cautelativo nei confronti dell'importazione di latte straniero perchè, perdurando questa tipologia di latte di scarsa qualità, è utilizzato il latte di provenienza straniera che magari subisce un trattamento termico più intenso a causa del tempo maggiore che è normalmente necessario per varcare le nostre frontiere.

Siamo pertanto favorevoli all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno, nello spirito in cui è stato formulato, constatata anche l'unanimità della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(*Caratteristiche del latte alimentare*)

1. Il latte alimentare immesso al consumo deve corrispondere alle caratteristiche previste dagli articoli 3 e 6 del Regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971, e successive modificazioni ed integrazioni, per il latte intero, il latte parzialmente scremato e il latte scremato.

2. Il latte alimentare destinato al consumo umano diretto deve aver subìto, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento termico ammesso o un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed essere confezionato per il dettaglio in contenitori chiusi nello stabilimento in cui si effettua il trattamento termico finale, mediante un dispositivo di chiusura non riutilizzabile dopo l'apertura e tale da garantire la protezione delle caratteristiche del latte contro gli agenti esterni nocivi.

3. Il latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare trattato termicamente deve rispondere alle caratteristiche di composizione, alle prescrizioni sanitarie e alle condizioni di produzione zootecnica fissate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

4. Con decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati e periodicamente aggiornati i parametri generali di qualità del latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare.

5. Gli accordi interprofessionali definiscono, in base ai parametri generali di cui al precedente comma 4, nonchè in relazione all'evoluzione della produzione e dei consumi, i criteri per il pagamento differenziato secondo qualità del latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare.

6. È vietata l'immissione al consumo di latte crudo, confezionato o sfuso, salvo che venga venduto direttamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda agricola di produzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971.

7. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti di composizione, le condizioni di produzione zootecnica, le prescrizioni sanitarie e le modalità di vendita del latte crudo da immettere al consumo ai sensi del precedente comma 6.

8. Speciali norme sono emanate dall'autorità sanitaria locale per il controllo del latte crudo immesso al consumo nei modi indicati dal precedente comma 6.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo, presentato dai senatori Vercesi, Casadei Lucchi e Cascia, tende a sopprimere al comma 6 le parole «confezionato o sfuso».

Il secondo emendamento, anch'esso presentato dai senatori Vercesi, Casadei Lucchi e Cascia, tende a sostituire al comma 8 la parola «locale» con la parola «competente» riferita all'autorità sanitaria che deve operare il controllo sul latte crudo.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda il primo emendamento non credo di dover aggiungere nulla in merito alla soppressione della specificazione «confezionato o sfuso».

Il secondo emendamento è più complesso. Qual è l'autorità sanitaria locale che può effettuare il controllo sul latte crudo? Ritengo più opportuno sostituire l'espressione «locale» con il riferimento all'autorità sanitaria competente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente a sopprimere al comma 6 le parole «confezionato o sfuso».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'altro emendamento.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Desidero far rilevare che il Governo aveva addirittura proposto che l'ultimo comma dell'articolo 1 venisse espunto, proprio perchè le autorità locali non hanno il potere di emanare norme in quest'ambito.

ZANGARA. Abbiamo proposto l'eliminazione della parola «locale» proprio per la indeterminazione della formula contenuta nel disegno di legge.

VERCESI, *relatore alla Commissione.* Ho sentito diversi pareri circa la possibilità di usare un'altra dizione. Si è comunque ritenuto preferibile quella che proponiamo perchè in effetti vi sono disposizioni che riguardano sia il Ministero della sanità che le unità sanitarie locali in materia di controlli e di accertamenti. Quindi, a nostro avviso, la parola «competente» dà la possibilità di intervenire a chi ha competenza specifica in materia e non contrasta con alcuna disposizione.

PRESIDENTE. Possono sorgere perplessità in relazione all'autorità che può intervenire per il controllo del latte crudo.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il problema riguarda proprio l'individuazione di tale autorità.

VERCESI, *relatore alla Commissione.* Ogni regione ha un regolamento igienico-sanitario, al quale si attengono le unità sanitarie locali, che comprende anche la materia alimentare e che prevede controlli, accertamenti e verifiche. Quindi, adottando questa dizione, consentiamo a chi ha competenze in materia di intervenire per effettuare i controlli.

CASADEI LUCCHI. Per quanto riguarda i controlli, vi è una competenza regionale e locale, però la materia è talmente vasta che usando solo la parola «locale» si può creare molta confusione; ritengo che con la soluzione proposta si superi tale difficoltà di interpretazione ai fini dell'applicazione della normativa.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, presentato dal relatore e dai senatori Casadei Lucchi e Cascia, tendente a sostituire, al comma 8 dell'articolo 1, la parola «locale» con la parola «competente».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

(*Trattamenti ammessi*)

1. I trattamenti termici ammessi per il latte alimentare destinato al consumo umano diretto sono:

a) pastorizzazione: trattamento termico in flusso continuo per almeno quindici secondi a temperatura inferiore al punto di ebollizione ma superiore a 72 gradi centigradi ovvero per tempi e temperatura integranti una equivalente quantità di calore, idoneo ad assicurare la distruzione di tutti i microorganismi patogeni e di parte rilevante della flora microbica saprofita, con limitate alterazioni delle caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche;

b) sterilizzazione: trattamento termico idoneo ad assicurare la distruzione di tutti i microorganismi presenti nel latte o che ne impedisca definitivamente la proliferazione.

2. Altri trattamenti possono essere autorizzati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste in relazione ad eventi calamitosi, alla evoluzione tecnologica o a normative della Comunità europea.

È approvato.

Prima di passare all'esame e alla votazione dell'articolo 3, metto ai voti l'ordine del giorno, presentato dal senatore Diana e da altri senatori, concernente le disposizioni previste a tale articolo, già illustrato dal relatore e su cui il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

(*Latte pastorizzato*)

1. Viene definito «latte pastorizzato» il latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, e che presenti al consumo:

a) prova della fosfatasi alcalina negativa;

b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore all'11 per cento delle proteine totali.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

(*Latte fresco pastorizzato*)

1. Viene definito «latte fresco pastorizzato» il latte che perviene crudo allo stabilimento di confezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 36 ore dalla mungitura, presenti al consumo:

a) prova della fosfatasi alcalina negativa;

b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali;

c) prova della perossidasi positiva.

2. Il «latte fresco pastorizzato» può essere definito «latte fresco pastorizzato di alta qualità» qualora venga ottenuto da latte crudo proveniente direttamente dalle stalle ovvero da centri di raccolta cooperativi o consortili, avente le caratteristiche igieniche e di composizione stabilite, con particolare riferimento al contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica totale e di numero di cellule somatiche, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e presenti al consumo un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 15,50 per cento delle proteine totali.

3. Fino al 31 dicembre 1990 il «latte fresco pastorizzato» potrà presentare prova della perossidasi negativa e un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 12 per cento delle proteine totali.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del relatore e dei senatori Casadei Lucchi e Cascia. Il primo tende a sostituire, al comma 1, la parola «36» con la parola «48». Il secondo tende a sostituire, al comma 3, le parole: «al 31 dicembre 1990» con le altre: «a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo emendamento, al comma 1, presentato dal relatore e da altri senatori, di cui ho dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento, al comma 3, presentato dal relatore e da altri senatori, di cui ho dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5:

Art. 5.

(Disposizioni comuni al latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione)

1. I metodi di analisi o di eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in relazione ai vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Il contenuto in sieroproteine solubili non denaturate di cui ai precedenti articoli 3 e 4 può essere elevato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'evoluzione della produzione e all'andamento dei consumi.

3. La denominazione del tipo di latte, così come definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione «da consumarsi entro» seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno. Il termine di consumazione non può superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento.

4. Per le indicazioni da riportare sui contenitori si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

5. Per la conservazione durante il trasporto dei vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Presso l'esercizio di vendita la temperatura di conservazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve essere compresa tra + 1 e + 6 gradi centigradi.

A questo articolo è stato presentato, da parte del relatore e dei senatori Casadei Lucchi e Cascia, un emendamento tendente a sostituire, al comma 1, nella prima riga, le parole «o di» con la parola «ed».

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Con questo emendamento proponiamo che eventuali altri esami di controllo siano previsti in aggiunta e non in alternativa ai metodi di analisi.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, presentato dal relatore e dai senatori Casadei Lucchi e Cascia, tendente a sostituire, al comma 1, le parole «o di» con la parola «ed».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi.
Ne do lettura:

Art. 6.

(*Trattamento di sterilizzazione*)

1. Il latte sottoposto a trattamento di sterilizzazione viene definito:

a) «latte sterilizzato a lunga conservazione» quando ha subìto un trattamento termico finale di sterilizzazione in contenitore sigillato. Esso deve riportare sul contenitore il termine di conservazione, indicato con la menzione «da consumarsi preferibilmente entro», seguito dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno, con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento;

b) «latte UHT a lunga conservazione» trattato a ultra alta temperatura, quando ha subìto un trattamento termico di sterilizzazione in flusso continuo seguito dal confezionamento asettico che ne consente una conservazione prolungata nel tempo. Il termine di conservazione va indicato sul contenitore con la medesima menzione prevista alla lettera precedente, con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento.

2. La denominazione dei tipi di latte sottoposto a trattamento di sterilizzazione, così come definiti ai sensi del precedente comma 1, nonchè i termini di conservazione, devono figurare per intero nello stesso campo visivo del contenitore.

3. I metodi di analisi o eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in riferimento ai tipi di latte di cui al precedente comma 1, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

È approvato.

Art. 7.

(*Norme per il commercio*)

1. La vendita del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve avvenire in esercizi autorizzati alla vendita in base alle disposizioni vigenti o in esercizi specializzati per la vendita del latte ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375.

È approvato.

Art. 8.

(*Sanzioni*)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vìoli le disposizioni previste dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

VERCESI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, facendo mia la proposta di modifica di carattere tecnico-formale suggerita dalla 2ª Commissione, propongo di sostituire, al comma 1 dell'articolo 8, le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato» con le altre: «Fatte salve le sanzioni previste nel caso che il fatto costituisca reato».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento testè proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9:

Art. 9.

(*Norma transitoria*)

1. I prodotti ottenuti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati nel rispetto della normativa precedente sino alla rispettiva data di scadenza dei termini di conservazione.

2. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI